

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

34.43.01/ fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.12.1/2021

Allegati 3

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS [ID VIP 8361] (va@pec.mite.gov.it)

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC [ID VIP 8361] (compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale della difesa dell'ambiente Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA) (difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8361] VILLASOR (SU) – Progetto di un impianto agrivoltaico denominato Villasor, della potenza di 41,84 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Tiziano S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura (udcm@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

Alla U.O. DG ABAP Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "Ministero della cultura".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "Soprintendenza speciale per il PNRR") e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti".

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento del "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.



VISTO il D.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") – Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha abrogato la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in



ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale è avvenuta la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che Tiziano S.r.l. ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale per il progetto di cui trattasi il 01/04/2022 successivamente perfezionata come richiesto dall'allora Ministero della transizione ecologica, per il progetto di un impianto agrivoltaico denominato Villasor, della potenza di 41,84 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste, come dichiarato dal Proponente, nella realizzazione di un impianto agrofotovoltaico di circa 60 ettari realizzato con moduli fotovoltaici montati su strutture di sostegno ad inseguimento automatico su traker monoassiali e insiste su terreno classificato come zona agricola (E); l'impianto è suddiviso in tre campi e sarà del tipo grid-connected con connessione alla rete di trasmissione in Alta Tensione a 150 kV mediante cabina di trasformazione MT/AT, collegata in antenna a 150 kV con la stazione elettrica (SE) della RTN 220/150 kV di Villasor, di proprietà di Terna S.p.A., previo ampliamento della stessa. Il Proponente inoltre dichiara che, trattandosi di un impianto agrofotovoltaico, le superfici saranno rese idonee ad ospitare la coltivazione del prato migliorato permanente. Il Proponente nella Relazione paesaggistica dichiara che il sito in aree soggette a vincoli naturalistici-ambientali come anche che l'area di progetto non ricade su aree e siti non idonei alla installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0132954 del 26/10/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:

- a) Soprintendenza speciale per il PNRR, nota prot. n. 5093 del 28/10/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, come anche i contributi istruttori alla UO DG ABAP Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico e alla UO-DG ABAP Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- b) Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale dell'Ambiente, nota prot. n. 31105 del 25/11/2022, con la quale sono state trasmesse le osservazioni di competenza, dalle quali emerge tra l'altro che la Società non ha previsto un'adeguata analisi delle alternative localizzative come anche che non è stato fornito alcun riscontro in merito agli impatti cumulativi, considerata la concentrazione di iniziative simili, realizzate o in fase di autorizzazione, localizzate nelle vicinanze dell'impianto di progetto; inoltre evidenzia che le aree interessate dall'impianto di progetto ricadono in "Aree ad utilizzazione agroforestale", disciplinate dall'articolo 29 delle NTA che prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle disposizioni di "... vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevate capacità d'uso ...";
- c) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di oristano e Sud Sardegna, nota prot. n. 3625 del 13/03/2023 (cfr. Allegato n. 1), con la quale, a seguito della ricognizione vincolistica dell'area oggetto di intervento e dell'esplicitazione degli impatti verificati e potenziali relativi alla qualità dell'intervento, esprime parere negativo alla realizzazione dell'intervento in progetto per le motivazioni riportate nel parere medesimo, in cui evidenzia tra l'altro, che esaminate le possibili interferenze tra



l'intervento di progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, si deve rilevare l'interferenza con un bene tutelato ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 nonché con aree tutelate ai sensi dell'art. 143 (per effetto dell'art. 17, comma 3, lettera h delle NTA del PPR) e la prevista estensione di 60 ettari in un territorio storicamente antropizzato ed a destinazione agricola, concorrono a rendere la presente proposta non sostenibile paesaggisticamente;

- d) U.O. Direzione generale ABAP Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della SS-PNRR, nota prot. interno n. 5504 del 13/04/2023 (cfr. Allegato n. 2);
- e) U.O. Direzione generale ABAP Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico-della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 4089 del 20/03/2023 (cfr. Allegato n. 3).

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale allegato del 13/03/2023, la Sottostazione elettrica utente interferisce con area vincolata ai sensi dell'articolo 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'articolo 17, co. 3, lettera h) delle NTA del PPR, area identificata tra quelle non idonee ai sensi della DGR 59/90 del 27/11/2020, recante "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili" in quanto "inviluppo aree di pericolosità idraulica", di cui al Gruppo 9, nonché Gruppo 12 per la presenza della fascia dei 150 metri dai corsi d'acqua.

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla competente Soprintendenza ABAP nel succitato parere endoprocedimentale, il campo agrivoltaico di progetto si trova a circa 200 metri a sud-est dell'areale della Casa Cantoniera Sa Doda, bene culturale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 42/2004 (non menzionato nel SIA) ed è nelle vicinanze di numerosi altri siti di frequentazione medievale, interferendo negativamente con questi beni in termini di intervisibilità.

CONSIDERATO, come evidenziato dalla competente Soprintendenza ABAP nel succitato parere endoprocedimentale, che il presente impianto in valutazione è prossimo ad impianto simile confinante che lo contorna per i lati nord e ovest, tale che, di fatto, apparirebbero come un unico impianto, di estensione complessiva pari ad almeno 120 ettari. Tale estensione sarebbe inevitabilmente percepita negativamente dalla zona tutelata paesaggisticamente del "Marganai, Oridda, Monti Mannu" (DM del 13/02/1978), in quanto presenza estranea nel paesaggio storico e agricolo consolidato.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Proponente nel Quadro di Riferimento progettuale del SIA in merito alle alternative progettuali in termini localizzativi per le quali dichiara che "... Le superfici libere nell'area P.I.P. di Villasor, dunque, non sarebbero sufficienti per la realizzazione di un impianto come quello in progetto e non costituirebbero, dunque, un'alternativa di localizzazione adeguata per l'installazione di una centrale elettrica da fotovoltaico ...", tuttavia, tale disamina, non può escludere la possibilità di valutare ulteriori aree idonee alla installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili rispetto a quella prescelta, considerato che il sito oggetto di intervento non è comunque ricompreso tra le aree idonee per come individuate dal DL 199/2021 (in ultimo modificato dal DL 13/2023).

CONSIDERATO che in merito alle alternative progettuali in termini localizzativi, il riscontro fornito dal Proponente non risulta esaustivo e disattende quanto previsto dal co. 3, lett. d) dell'articolo 22 del D. Igs. 152/2006, in cui si dispone che lo Studio di Impatto Ambientale debba contenere almeno determinate informazioni, tra le quali "d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali".

CONSIDERATO tuttavia che, rispetto a quanto sopra dichiarato dal Proponente, l'impianto di cui trattasi è vicino a un bene culturale tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 che rientra tra le motivazioni per le quali la competente Soprintendenza ABAP ha espresso parere negativo, rispetto al quale la U.O. DG ABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, ha concordato per gli aspetti di relativa competenza.


CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile, nel territorio in esame, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui



trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale anche rispetto alla Definizione dei contenuti del SIA, tra gli altri quelli di seguito elencati:

- **ID VIP 7490:** Progetto di un parco eolico off-shore di tipo galleggiante denominato "Sardegna 1" della potenza complessiva di 555 MW, costituito da 37 aereogeneratori della potenza di 15 MW, e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) da realizzarsi nel canale di Sardegna. Proponente: Renexia S.p.A.
- ID VIP 7491: Progetto di un parco eolico off-shore di tipo galleggiante denominato "Sardegna 2" della potenza complessiva di 825 MW, costituito da 55 aereogeneratori della potenza di 15 MW, e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) da realizzarsi nel canale di Sardegna. Renexia S.p.A.
- ID VIP 7535: Progetto di un impianto eolico costituito da 10 aereogeneratori di potenza unitaria di 5,6 MW, e potenza complessiva di 56 MW, denominato "Parco eolico di Villasor" sito nei comuni di Villasor (CA) e di Decimoputzu (CA). Proponente: IBERDROLA RENOVABLES ITALIA S.p.A.
- ID VIP 7691: Progetto di un impianto fotovoltaico su pensilina sito nei comuni di Villasor (SU) e Decimoputzu (SU) per una potenza totale di 48 MW. Proponente: Energetica Campidano S.r.l.

e che ulteriori impianti FER risulterebbero in Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale.



Elaborazione GIS – SSPNRR (in nero l'impianto oggetto della presente valutazione, in verde altro impianto FER in valutazione. Si evidenzia la prossimità di impianto eolico in corso di valutazione).



6

CONSIDERATO che il Proponente non ha tenuto conto degli impatti cumulativi generati dalla concentrazione nell'area di intervento di impianti realizzati e in fase di autorizzazione, che condividono, tra l'altro, la Stazione TERNA di connessione alla RTN.

RITENUTO che, l'immediata adiacenza di altro impianto agrofotovoltaico (ID VIP 7691) a quello oggetto del presente parere avrebbe dovuto presupporre da parte del Proponente, una valutazione complessiva degli impatti significativi e negativi generati da entrambi gli impianti sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio e che, in ogni caso, tale disamina, non risulta essere stata compiuta in maniera esaustiva neanche rispetto al solo impianto oggetto della presente valutazione.

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi ricadono all'esterno degli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR, individuate come *Aree ad utilizzazione agroforestale* disciplinate dall'articolo 29 delle Norme tecniche di attuazione del PPR.

CONSIDERATO che il succitato articolo 29 delle Norme tecniche di attuazione del PPR alla lettera a) prevedono per le aree ad utilizzazione agroforestale, tra le prescrizioni, le seguenti:

- sono vietate trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli articoli 79 e successivi.

CONSIDERATO che l'articolo 30 recante *Aree ad utilizzazione agro forestale. Indirizzi delle Norme tecniche di attuazione del PPR* prevede, per le aree ad utilizzazione agroforestale, tra gli indirizzi, quello di migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola e riqualificare i paesaggi agrari.

CONSIDERATO quanto evidenziato dal Servizio tutela paesaggio Sardegna meridionale il quale esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto in quanto "... nonostante mostri un significativo impatto visivo, lo stesso è localizzato in un'area fuori vincolo paesaggistico a meno della Sottostazione elettrica utente ...". Il predetto servizio evidenzia inoltre che l'area interessata dal cavidotto è vincolata per limitate parti "... per effetto della lettera c), comma 1 dell'articolo 142 del Dlgs 42/04 in quanto parzialmente ricompreso nella fascia dei 150 m da "Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee" - (Gora Zirva Terramaini, Canale Riu Nou) e per effetto della lettera h), comma 3 dell'articolo 17 delle NTA del PPR, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera d) del Dlgs 42/04 in quanto parzialmente ricompreso nella fascia dei 150 m da "Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee" - (Gora s Andria, Canale Flumendosa e Corso d'acqua Su Correttori Sparacallu) ...". Inoltre, l'area in cui ricade la Sottostazione elettrica Utente "... è vincolata per effetto della lettera h), comma 3 dell'articolo 17 delle NTA del PPR, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera d) del Dlgs 42/04 in quanto interamente ricompreso nella fascia dei 150 m da "Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee" - (Canale Flumendosa e Corso d'acqua Su Correttori Sparacallu) ...".

CONSIDERATO tuttavia quanto riportato dalla Soprintendenza competente, ovvero che, l'interferenza con aree tutelate ai sensi dell'art. 143 (per effetto dell'art. 17, co. 3, lett. h) delle NTA del PPR) e la prevista estensione di 60 ettari in un territorio storicamente antropizzato ed a destinazione agricola, concorrono a rendere l'intervento proposto non sostenibile paesaggisticamente, particolarmente in relazione all'impatto cumulativo riscontrato e potenziale con impianti simili nell'area prossima e medio-vasta di riferimento, e pertanto il progetto presentato è da valutarsi negativamente.

X

7

CONSIDERATA inoltre l'interferenza dell'impianto di cui trattasi con un bene tutelato ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 ovvero con la Casa Cantoniera Sa Doda posta a 200 metri dall'impianto di progetto.

CONSIDERATO che la U.O. DG-ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza speciale per il PNRR, concorda per gli aspetti di relativa competenza, con quanto rappresentato dalla Soprintendenza stessa e quindi con la valutazione negativa del progetto di cui trattasi derivante anche dalla interferenza dell'impianto in valutazione con il succitato bene tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che la Soprintendenza competente ha evidenziato, tra l'altro, la presenza della Terma romana in località Sa Fraighedda posta a circa 500 metri a sud-ovest dell'impianto, dichiarata di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10, co. 3, lett. a) del D. Lgs. 42/2004 con Decreto n. 93 dell'08/07/2014 dell'allora Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, Principio dell'azione ambientale, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato e allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 13/03/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, così come condiviso, per gli aspetti di relativa competenza, dalle UU.OO. Direzione generale ABAP Servizio II e Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO il contributo istruttorio della U.O. Direzione generale ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio della U.O. Direzione generale ABAP Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento di VIA e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-quinquies dell'art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 13/03/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. Direzione generale ABAP Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR del 13/04/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. Direzione generale ABAP Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Soprintendenza speciale per il PNRR del 20/03/2023; la Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di




compatibilità ambientale del progetto di un impianto agrivoltaico denominato Villasor, della potenza di 41,84 MW e delle relative opere di connessione alla RTN proposto da Tiziano S.r.l.

Il Funzionatio del Servizio V della DG ABAP arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il PNRR ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: VILLASOR (SU) — Progetto di un impianto agrivoltalco denominato "Villasor", della potenza di 41,84 MW e delle relative opere di connessione alla RTN (ID VIP: 8361).

Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 - VIA (art. 23 PNIEC)

Proponente: Tiziano S.r.l.

Rif. vs. nota prot. n. 5093-P del 28/10/2022 – ns. prot. n. 38746-A del 31/10/2022

Parere endoprocedimentale.

In riscontro alla richiesta in oggetto, avanzata con la nota prot. n. 5093-P del 28/10/2022 della Soprintendenza Speciale per il PNRR, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 38746-A del 31/10/2022, questa Soprintendenza ABAP comunica quanto riportato negli Allegati A e B, relativi, rispettivamente alla tutela del patrimonio archeologico e alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio.

Il progetto denominato "Villasor" prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare di potenza nominale 41,84 MWp e composto da 69.732 moduli fotovoltaici ad inseguimento solare con altezza massima da terra pari a 2,50 m ed infissi nel terreno.

L'impianto è localizzato interamente nel Comune di Villasor, a Sud-Ovest del centro abitato; il campo agrivoltaico prevede un'estensione complessiva di circa 60 ettari in terreno agricolo. Il campo è suddiviso in tre lotti diseguali accorpati un un'area rettangolare, che distano l'un l'altro circa 200 m.

Il progetto agronomico prevede la conversione del terreno, attualmente destinato a seminativo ed espianto da arboreto di frassini, a prato pascolo polifita permanente.

Le opere di connessione previste consistono nella realizzazione di un cavidotto in sottotraccia per una lunghezza complessiva di circa 5 km, posto in aderenza a strade sterrate e asfaltate, nonché di una Sottostazione Elettrica Utente. MT/AT da collegarsi, previo ampliamento, con la Stazione Elettrica Terna.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze.



- Terma romana in loc. Sa Fraighedda, dichiarata di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 42/2004 con Decreto n. 93 dell'8,07,2914 dell'allora Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna del MiBACT, a circa 500 m a SW dell'Impianto.

A1.b. Siti e aree archeologiche note da fonti bibliografiche e archivistiche In un raggio di circa 3 km dall'impianto si registrano i seguenti siti e/o aree a rischio archeologico: in territorio di Decimoputzu

- insediamento nuragico di Mitza Sa Canna
- insediamento romano di Terra su Rei
- insediamento romano Cuccuru de su Mattoni Bia serra Gureu
- insediamento nuragico e romano Mitza Sa Troccia
- insediamento romano Casa Caria
 In territorio di Villasor;
- possibili resti della chiesa di Santa Sofia in loc. Bruncu is Tanas
- insediamento medievale di Santu Perdu
- insediamento romano Sant'Andria-Sparagalli
- insediamento medievale Sant'Andrea
- insediamento preistorico e romano Pixina Acrobadas
- insediamento preistorico Perda Bruncu Is Tanas
- insediamento preistorico e romano Pixibas Acrobadas

A 2. PROCEDURA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS. 50/2016

Con nota acquisita agli atti con ns prot. n. 1204 del 16/01/2023 la Tiziano Srl ha inoltrato la documentazione per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 1, del D.Lgs. Con nota ns prot. 4594 del 9.03.2023, che si allega alla presente, questa Soprintendenza ha ritenuto, esclusivamente per quanto riguarda il profilo di tutela archeologico e anticipando anche le problematiche di natura paesaggistica, di dover attivare la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e sgg., del D.Lgs. 50/2016, prescrivendo l'esecuzione di saggi archeologici preliminari volti ad assicurare una adeguata campionatura delle aree interessate dal progetto. Si è in attesa di riscontro in merito, per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 25, c. 14, del D.Lgs. 50/2016.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

Le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

A circa 15 km dall'area del campo agrivoltaico è presente l'area del "Marganal, Oridda, Monti Mannu" dichiarata con D.M. del 13/02/1978.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze
Le aree interessate dal campo agrivoltaico non sono gravate da vincoli paesaggistici derivanti dall'art. 142 e segg. del Codice. A ridosso dei confini Nord-Ovest e Sud, scorrono gli alvei dei Canale Riu Nou e del Riu



Mannu 042 le cui fasce tutelate di 150 m perimetrano l'impianto; lungo la direzione Nord-Est, a circa 420 m, scorre l'alveo del rio Gora Zirva Terramaini (tutti vincolati ai sensi della lettera c), comma 1). Le opere di connessione (cavidotto) attraversano aree tutelate ai sensi della lettera c), comma 1, nella fascia dei 150 m dai fiumi Gora Zirva Terramaini e Canale Riu Nou.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 dei 07/09/2006; l'area oggetto di intervento non ricade all'interno degli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR. L'ambito più vicino all'area dell'intervento è il n. 7 "Bacino metallifero" ad una distanza di circa 10 km. Nel comune di Villasor è vigente il Piano di Fabbricazione del 30/11/1999, ultimo aggiornamento del 17/10/2019, non adeguato al PPR.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

- Plano Paesaggistico Regionale (assetto ambientale):

Le aree interessate dall'intervento sono classificate dal PPR prevalentemente come "aree ad utilizzazione agroforestale" destinate a colture erbacee specializzate e ad espianto da arboreto di frassini, disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui sono vietate "le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale".

Le opere di connessione (cavidotto) attraversano aree tutelate ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR, in quanto parzialmente ricomprese nella fascia dei 150 m dei fiumi Gora S. Andria, Canale Flumendosa e Corso d'acqua Su Correttori Sparacallu.

L'area individuata per la nuova Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) risulta tutelata ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto del medesimo art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR in quanto ricompresa nella fascia dei 150 m del Canale Flumendosa e Corso d'acqua Su Correttori Sparacallu.

A circa 0,6 km ad ovest, è perimetrata l'Oasi permanente di protezione faunistica del Consorzio interprovinciale di frutticultura, tutelato dal PPR agli art. 33 e 36 delle NTA.

A circa 6 km ad ovest è perimetrata l'area del Parco Geominerario storico e ambientale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, (D.M. del 08/09/2016), tutelato dal PPR agli art. 33 e 36 delle NTA.

- Piano Paesaggistico Regionale (assetto storico culturale):

All'interno dell'area di progetto o in prossimità del suo perimetro non sono presenti beni paesaggistici e identitari, tutelati dall'art. 49 della NTA.

Circa i nuclei di antica e prima formazione tutelati dal PPR ai sensi degli artt. 8, 51 e 52 della NTA si rileva, nell'area medio vasta, quello di Villasor, a circa 5 km e quello di Decimoputzu, a circa 5 km.

Piano Paesaggistico Regionale (assetto insediativo):

L'intervento è disciplinato dalle NTA del PPR all'art. 103 – "Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR (l'area individuata non è compresa in un piano di settore – attualmente a destinazione agricola); se ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

l centri urbanizzati più vicini sono Villasor e Decimoputzu, entrambi distanti circa 5 km dall'area.

L'area del Comune di Villasor destinata agli insediamenti produttivi si estende tra il perimetro Ovest del centro urbano e l'area spondale del Flumini Mannu.

Per quanto riguarda le aree produttive storiche, a circa 6 km di distanza dall'area di intervento, il PPR individua l'area del Parco Geominerario storico e ambientale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese (D.M. del 08/09/2016).

B.1.2 - Beni Architettonici

B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.



Nessuno.

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

A circa 200 m a Sud-Ovest del campo agrivoltaico si trova l'areale della Casa Cantoniera Sa Doda in Comune di Villasor (art. 10, comma 1 del Codice).

Si segnala inoltre il patrimonio culturale di interesse architettonico presente nei borghi più prossimi all'area di progetto (circa 5 km), Villasor e Decimoputzu, tutelato ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 42/2004.

Circa la presunzione di culturalità di alcuni siti nelle immediate vicinanze dell'impianto, si segnala:

-all'interno della soluzione di continuità ad Ovest (ampia circa 200 m) che definisce il campo in 3 lotti, è presente il sito nel quale sorgeva la chiesa bizantina di S. Sofia, in rovina nel XIX secolo;

-a circa 1 km ad Ovest del campo è presente il sito dell'insediamento medievale di Santu Pedru;

-a circa 2 km a Nord-Est del campo è presente il sito dell'insediamento medievale di Sant'Andrea;

-da circa 400 m fino a 1 km a Sud della nuova SSEU sono presenti i resti del sito dell'insediamento medievale di Acquesa.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il progetto in esame, per la parte relativa al campo agrivoltaico, non interferisce direttamente con aree vincolate paesaggisticamente. Si deve evidenziare invece che la nuova Sottostazione Elettrica Utente interferisce negativamente con la finitima presenza del Canale Flumendosa e del Corso d'acqua Su Correttori Sparacallu, in quanto, per sue caratteristiche, non è idonea a salvaguardare i valori paesaggistici espressamente tutelati, atteso che l'area individuata risulta vincolata ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR (fascia dei 150 m). La stessa area è individuata inoltre tra le aree non idonee ai sensi della DGR 59/90 del 27.11.2020, "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili" in quanto "inviluppo aree di pericolosità idraulica", di cui al Gruppo 9, nonché Gruppo 12 per la presenza della fascia dei 150 m dai corsi d'acqua.

Circa l'interferenza con beni culturali, si segnala che il campo agrivoltaico si trova a circa 200 m a Sud-Est dell'areale della Casa Cantoniera Sa Doda, bene culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 (non menzionato nel SIA) ed è nelle vicinanze di numerosi altri siti di frequentazione medievale che conservano tracce o resti del villaggio e della chiesa, interferendo negativamente con questi beni in termini di intervisibilità. L'art. 20, comma 8, lett. c-quater), del D.L 199/2021 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" definisce infatti quali aree idonee per l'installazione di FER quelle che non ricadono nella fascia di rispetto di 1 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004.

Il contesto di riferimento è un territorio storicamente e densamente antropizzato, per la sua morfologia pianeggiante e per la presenza di numerosi corsi d'acqua, che da sempre hanno favorito lo sfruttamento agricolo delle terre. Gli elementi che connotano il paesaggio conservano le tracce dell'ordinamento colturale e sociale medievale, ordinato in piccoli villaggi sotto l'egida del castello di Villasor, nel centro abitato.

Vista la situazione vincolistica dell'area d'intervento e viste le caratteristiche del territorio di riferimento, ne deriva che il sito proposto per la realizzazione dell'impianto non possa ricadere tra le aree brownfield di cui alla D.G.R. 59/90 del 27/11/2020, All. B (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili.

In questo contesto, un ulteriore elemento di debolezza riferibile al progetto è certamente l'estensione del campo, pari a circa 60 ha, che incide negativamente nei termini della intervisibilità e del consumo di suolo agricolo, sebbene parzialmente mitigato dalla interdistanza di circa 8 m prevista tra i moduli fotovoltaici.



Il territorio su cui insiste il campo ha una morfologia prevalentemente pianeggiante ed i punti di rilievo panoramici ai quali è esposto sono siti oltre i 5 km e quelli di massimo rilievo a circa 10 km.

Ma è l'analisi dell'impatto cumulativo con simili impianti a fornire i maggiori elementi di criticità a svantaggio della sostenibilità paesaggistica del progetto. Le mappe prodotte nella documentazione progettuale, sebbene non indichino l'estensione areale dei campi esistenti, approvati o in itinere, mostrano chiaramente che l'area vasta di riferimento, che è un territorio a storica vocazione agricola, si sta progressivamente trasformando in un'area tecnologica dedicata alla produzione di energia da fonte solare, per sommatoria di aggregazioni di migliaia di moduli fotovoltaici che conferiscono al paesaggio un aspetto isotropo ed indifferente.

Come comprova la scelta non idonea per l'area della nuova SSEU, nonché la vicinanza (200 m) con il bene culturale Casa Cantoniera Sa Doda tutelato ai sensi dell'art. 10 del D. Igs 42/2004, lo SIA non ha valutato gli aspetti localizzativi e dimensionali alternativi. Tanto è che proprio l'analisi dell'impatto cumulativo prodotta dalla società richiedente, peraltro non esaustiva e frammentata (pp. 163, 331 e 338 della Relazione paesaggistica), rappresenta un nuovo simile Impianto confinante con il campo in argomento, di circa pari dimensioni, che lo contorna per i lati Nord e Ovest, tale che, di fatto, appaiono come un unico impianto di estensione pari ad almeno 120 ha. Quest'ultimo ed altri simili impianti sull'area tra Villasor e Decimoputzu, non considerati nel SIA, sono al momento in verifica amministrativa o in istruttoria di VIA.

Nell'ipotesi di cumulo, l'estensione di un'area di oltre 120 ha di moduli fotovoltaici sarebbe percepibile negativamente dal punti di rilievo panoramici più prossimi agli impiantii, come pure dalla zona tutelata paesaggisticamente del "Marganai, Oridda, Monti Mannu" (D.M. del 13/02/1978), in quanto presenza estranea nel paesaggio storico agricolo consolidato.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, stanti le criticità di sopra evidenziate, si deve rilevare che l'interferenza con un bene tutelato ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 nonché con aree tutelate ai sensi dell'art. 143 (per effetto dell'art. 17, comma 3, lettera h delle NTA del PPR) e la prevista estensione di 60 ha in un territorio storicamente antropizzato ed a destinazione agricola, concorrono a rendere la presente proposta non sostenibile paesaggisticamente, particolarmente in relazione all'impatto cumulativo verificato e potenziale con simili impianti nell'area prossima e medio-vasta di riferimento, e pertanto il progetto presentato è da valutarsi negativamente.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Sarà comunque da evitarsi l'istallazione dei pannelli fotovoltaici a terra nelle vicinanze di beni culturali, nonché la localizzazione di Stazioni o altri elementi dell'impianto in aree vincolata ai sensi della parte terza del Codice.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo.



D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consentono la compiuta redazione, è esaustiva e contiene pressoché le medesime informazioni del SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

La Relazione paesaggistica è redatta per l'intervento nel suo complesso.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, si comunica che le criticità e le interferenze con i vincoli e la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42 2004 si esprime parere negativo alla realizzazione della nuova Sottostazione Elettrica Utente in quanto suscettibile di interferire negativamente con il Canale Flumendosa ed il Corso d'acqua Su Correttori Sparacallu. La nuova SSEU, per sue caratteristiche costruttive e dimensionali non è idonea a salvaguardare i valori paesaggistici espressamente tutelati, atteso che l'area individuata risulta vincolata ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR (fascia dei 150 m). Sarà necessario individuare una diversa localizzazione della Sottostazione Elettrica Utente che risulti esterna alle fasce dei 150 m dai corsi d'acqua.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- -area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Chiara Pilo, e-mail: chiara.pilo@cultura.gov.it;
- -area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico dott.ssa Chiara Pilo

Olas le

IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale beni architettonici e paesaggio arch. Gabriela Frulio

724/

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio arch. Paolo Margaritella

> La Soprintendente ing. Monica Stochino (Documento firmato digitalmente)



2 00H0321/2

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi I e 2, d.lgs. 82/2005



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Segreteria della U.O. Servizio V

Oggetto:

[ID_VIP: 8361] VILLASOR (SU). Progetto di un impianto agrovoltaico denominato "Villasor" della potenza di 41.84 MW e della reletiva energe di conneggione BTN

"Villasor" della potenza di 41,84 MW e delle relative opere di connessione RTN.

Procedura riferita all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, n. 152 e s.m.i. Proponente: Società Tiziano S.r.l.

Contributo istruttorio

Con riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da codesta U.O. con note prot. n. 5093 del 28.10.2022 e 1444 del 02.02.23, vista la nota prot. n. 4713 del 10.03.2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (di seguito "Soprintendenza") esprime il proprio motivato parere, con particolare riferimento alle problematiche di tutela archeologica si comunica quanto segue.

Il progetto prevede, seguito di una conversione del terreno con espianto di un arboreto di frassini, la realizzazione di un campo agrivoltaico dell'estensione di 60 ettari e di un cavidotto interrato della lunghezza di 5 km, nonché di una sottostazione elettrica utente MT/AT da collega, previo ampliamento, con la stazione elettrica TERNA.

Come evidenziato già nella relazione di archeologia preventiva prevista dall'art. 25, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, «il contesto territoriale in cui ricadono le opere in progetto è caratterizzato da una capillare occupazione in età antica, dalla preistoria fino almeno all'età tardo antica, attestata da resti di strutture e materiale archeologico in dispersione, note in bibliografia e nella documentazione archivistica».

In particolare, oltre alle terme romane in loc. Sa Fraighedda, dichiarate di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 42/2004 con Decreto n. 93 dell'8.07.2014 dell'allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna e poste a circa 500 m a SW dall'impianto agrivoltaico, si segnalano, in un raggio di circa 3 km dall'impianto stesso,

in territorio di Decimoputzo:

- l'insediamento nuragico di Mitza Sa Canna,
- l'insediamento romano di Terra su Re,
- l'insediamento romano Cuccuru de su Mattoni Bia serra Gureu,
- l'insediamento nuragico e romano Mitza Sa Troccia,
- l'insediamento romano Casa Caria;

in territorio di Villasor:

- possibili resti della chiesa di Santa Sofia in loc. Bruncu is Tanas,
- l'insediamento medievale di Santu Perdu,
- l'insediamento romano Sant'Andria-Sparagalli,
- l'insediamento medievale Sant'Andrea,
- l'insediamento preistorico e romano Pixina Acrobadas,
- l'insediamento preistorico Perda Bruncu Is Tanas,
- l'insediamento preistorico e romano Pixibas Acrobadas.



Si tratta dunque di un'area con notevole densità e continuità di frequentazione, oltre che di un territorio identitario, prodotto dell'interazione tra uomo e paesaggio.

Ciò premesso la Soprintendenza, considerata la vicinanza di alcuni di tali siti, peraltro indicati solo puntualmente nella relazione e non come areale, e la scarsa visibilità del terreno in occasione dei sopralluoghi effettuati, valuta come medio-alto il rischio di rinvenimento di strutture e/o contesti archeologici sepolti.

Considerati dunque i potenziali impatti diretti sul patrimonio archeologico che il progetto in valutazione implica, ed il fatto che esso non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, la Soprintendenza esprime parere negativo alla sua realizzazione.


Concordando con le motivate valutazioni espresse della Soprintendenza, e confermandone il parere negativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto, si evidenzia che l'intervento rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Il Funzionario Archeologo Amalia Faustoferri (tel. 06/67234667 – <u>amalia faustoferri@cultura.gov.it</u>)

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca IL DELEGATO dott. Lino Traini

Vin Train





SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-PNRR

OGGETTO: [ID_VIP: 8361] VILLASOR (SU) — Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Villasor", della potenza di 41,84 MW e delle relative opere di connessione alla RTN (ID_VIP: 8361). Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 — VIA (art. 23 PNIEC) Proponente: Tiziano S.r.1 CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la nota prot. n. 4713 del 10 marzo 2023 della Soprintendenza ABAP per le provincie di Oristano e Sud Sardegna, si comunica che per gli aspetti di competenza di questo Servizio si concorda con quanto rappresentato dalla Soprintendenza stessa.

La funzionaria del Servizio III Arch. Alessandra Mele

A DIRIGENTE DEL SERVIZIO III